

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4252 del 11/09/2020
Oggetto	Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Ditta Bandini-Casamenti S.r.l. - Via Gramadora, 19 - Forlì. Diniego alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 19, relativa all'inserimento del nuovo codice di rifiuto EER 200303, da sottoporre ad operazione di recupero R13.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4400 del 11/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Ditta Bandini-Casamenti S.r.l. - Via Gramadora, 19 – Forlì. Diniego alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 19, relativa all'inserimento del nuovo codice di rifiuto EER 200303, da sottoporre ad operazione di recupero R13.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE “AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA”

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;
- la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

Evidenziato che, con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009, è stata rilasciata a Bandini-Casamenti S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n.19, successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 125/29573 del 30.03.2010,
- Delibera di G.P. n. 297/64710 del 29.06.2010,
- Delibera di G.P. n. 510/105103 del 26.10.2010,
- comunicazione di modifica non sostanziale del 24.09.2010, prot. prov.le n. 95722/10, successivamente integrata con nota del 15.11.2010, prot. prov.le n. 111939/10,
- Delibera di G.P. n. 250/54324 del 24.05.2011,
- Delibera di G.P. n. 224/86280 del 04.06.2013,
- Determina Dirigenziale n. 2931/91474 del 23.10.2015,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3099 del 31.08.2016,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-763 del 16.02.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3474 del 04.07.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5076 del 04.10.2018,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6801 del 28.12.2018,

- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-114 del 11.01.2019,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1178 del 12.03.2019,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2500 del 24.05.2019,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-6023 del 30.12.2019,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1604 del 07.04.2020;

Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 06.07.2020, acquisita al PG/2020/97176 del 07.07.2020, relativa all'inserimento del nuovo codice di rifiuto EER 200303, da sottoporre a operazione di recupero R13;

Vista la nota di avvio del procedimento del 07.07.2020, PG/2020/97475, con la quale:

- si precisava che l'istanza presentata ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale soggetta ad aggiornamento di AIA ai sensi di quanto disposto all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;
- si chiedeva agli Enti coinvolti (Azienda USL Romagna e Comune di Forlì) di esprimere eventuali valutazioni o richieste di integrazioni;

Considerato che per la modifica non sostanziale relativa all'operazione R13 non è necessaria la verifica di assoggettabilità (screening) ai sensi della L.R. 4/2018 in quanto non ricompresa negli allegati A e B della medesima L.R. 4/2018;

Vista la richiesta di parere istruttorio inoltrata al Servizio Territoriale di questa Agenzia il 07.07.2020 con nota registrata al PG/2020/97476;

Viste le note di richiesta integrazioni prevenute:

- da parte del Servizio Territoriale di questa Agenzia in data 27.07.2020, registrata al PG/2020/107915;
- da parte del Comune di Forlì in data 28.07.2020, acquisita al PG/2020/108525;

Considerato che, con nota del 28.07.2020, PG/2020/108811, questa Agenzia ha inoltrato alla ditta la richiesta di integrazioni, sospendendo contestualmente i termini del procedimento e concedendo al proponente 30 giorni per adempiere a quanto richiesto;

Vista la comunicazione presentata dalla ditta, in risposta alla richiesta di integrazioni, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 04.08.2020, acquisita al PG/2020/112499 del 04.08.2020;

Considerato che questa Agenzia, con nota del 07.08.2020, PG/2020/114665, ha comunicato agli enti coinvolti nel procedimento l'avvenuto caricamento sul portale IPCC-AIA, da parte della ditta, delle integrazioni documentali e ha richiesto agli stessi enti di esprimere eventuali osservazioni o pareri di competenza;

Visti i seguenti **pareri ricevuti**:

- da parte del **Servizio Territoriale di Arpa**, con nota del 25.08.2020, registrata al PG/2020/122698 del 26.08.2020, il cui contenuto viene di seguito riportato:

"L'istanza di modifica riguarda l'inserimento del EER 200303 Residui della Pulizia stradale tra i codici autorizzati per attività di messa in riserva R13;

Il Gestore intende effettuare l'attività citata in un'area posta su piazzale all'aperto, denominata area Q , di circa 300 mq, destinata successivamente anche ad altro codice. L'area è dotata di muro di

appoggio su due lati e in caso di presenza di più codici rifiuto contemporaneamente, sarebbe provvista di dispositivi fisici di separazione tra i cumuli dei vari rifiuti. In particolare al EER 200303 sarebbe destinata un'area di 80 mq (in pianta 15 metri per 5,5). I rifiuti, dopo le necessarie operazioni di pesa e di controllo verrebbero depositati nell'area prevista tramite ribaltamento o scarico manuale.

Con la richiesta di integrazioni questo Servizio ha teso approfondire l'argomento relativo al contenimento delle emissioni diffuse ed odorigene.

Il rifiuto EER 200303 Residui della Pulizia stradale è, infatti, un rifiuto indifferenziato la cui composizione merceologica è estremamente variabile a seconda del periodo dell'anno e dell'ambito territoriale nel quale vengono effettuati i servizi di pulizia e raccolta: in particolare nel periodo autunnale il materiale raccolto dalle spazzatrici stradali risulta particolarmente ricco di fogliame, ovvero di componente organica con caratteristiche di putrescibilità che possono dare origine a cattivi odori e alla produzione di percolati. D'altra parte la componente di sabbie e terre può dare origine a presenza di solidi sospesi nelle acque di dilavamento e diffusione di polvere durante il ribaltamento e durante le fasi di deposito per sollevamento dovuto all'azione del vento.

La ditta nel merito delle emissioni odorigene osserva che i tempi di permanenza stimati in una decina di giorni non siano sufficienti a determinare fenomeni odorigeni, anche in relazione al fatto che i rifiuti conferiti dovrebbero essere prodotti e conferiti in giornata. Nel merito non si condivide l'affermazione sia perché i rifiuti potrebbero non essere conferiti in giornata, sia perché in taluni condizioni di umidità e temperatura i fenomeni putrefattivi anche con riferimento alle sole componenti vegetali si innescano rapidamente (2-3 giorni).

Per quanto riguarda invece il rischio di trasporto eolico del materiale questa sarebbe contenuta dal filare di pioppi cipressini e dalla muratura alta tre metri provvista di ulteriore rete di altezza due metri. Esisterebbe inoltre un sistema di bagnatura mediante spruzzini (di tale sistema non è stata fornita però alcuna informazione quali planimetria, punti di diffusione, attivazione etc..) né risulta essere descritta nell'AIA vigente.

Nel merito della proposta di modifica sopra sinteticamente descritta, avendo a riferimento la Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10/08/18 con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ed in particolare la BAT 14, ma anche le BAT 12 e 13, si rileva che:

1. lo stoccaggio del rifiuto avviene all'aperto senza essere pertanto localizzato in ambiente confinato e con opportuno convogliamento e trattamento delle arie esauste o essere localizzato, almeno in ambiente coperto (es: sotto tettoia, con tamponamenti laterali). A livello locale la gestione di tale EER avviene in impianti provvisti di ambiente confinato e aspirato.
2. la parte di area Q destinata all'attività R13 per il 200303, oltre a non essere stata indicata in modo dettagliato (l'area indicata pari a 300 mq sarà utilizzata anche per altro codice) è estremamente ridotta di superficie (80 mq) e se da un lato ciò determina la riduzione al minimo dei tempi di permanenza (vedi BAT 13 lettera a) dall'altra si valuta che gli spazi, come evidenziati nella Planimetria e dalla relazione tecnica non siano adeguati alla gestione di tale codice di rifiuto per il quale è prevista una discreta movimentazione di mezzi (spazzatrici stradali) con ribaltamento del contenuto su piazzale e per il quale debbono essere previste adeguate distanze per contenere/pulire possibili percolamenti e/o diffusione dei rifiuti per sollevamento eolico; inoltre non sono stati descritti i sistemi atti ad assicurare la separazione fisica tra gli altri EER che dovrebbero essere collocati nella stessa area.

Per le motivazioni sopra esposte **non si accoglie** la richiesta di autorizzare la messa in riserva R13 del rifiuto avente codice EER 200303.”;

- da parte del **Comune di Forlì**, con nota del 26.08.2020 acquisita al PG/2020/122902 del 27.08.2020, il cui contenuto viene di seguito riportato:

“Si esprimono perplessità sulla modifica non sostanziale di inserimento dell'operazione R13 per il CER 200303 Residui della pulizia stradale, nel sito proposto, in area scoperta e non confinata in opportune barriere perimetrali, per cui **se nelle controdeduzioni che la ditta presenterà non verranno risolte le seguenti criticità, il parere si intende negativo** in quanto non sarà dimostrato un non aggravamento delle condizioni ambientali e di salute della popolazione e dei lavoratori:

- a) *come indicato al par. A3 della relazione integrativa, per evitare il trasporto di polveri, oltre che al sistema di bagnatura (non rappresentato in cartografia con opportuni raggi di irrigazione e sistema di drenaggio), si fa affidamento ad ulteriori elementi (rete sovrastante il muro perimetrale, alberature, schermatura di scarrabili disposti nelle vicinanze) quasi a sopperire l'inefficienza del sistema di bagnatura dei cumuli. Così presentati detti elementi si configurano quasi come elementi di fortuna contro il trasporto eolico. Risulta pertanto necessario dimostrare l'efficacia di suddette misure di contenimento del trasporto delle polveri, in particolare dell'umidità dei cumuli, considerando che la proposta presentata espone sia gli addetti della ditta che quelli dell'azienda limitrofa all'inhalazione di polveri di varia origine con il rischio di manifestazione di problemi respiratori (allergie ed altro);*
- b) *dalle planimetrie presentate (e dalle immagini aree reperibili anche sul web), il sito ospita molti depositi di rifiuti, per cui gli spazi di passaggio e di manovra appaiono molto limitati, con il rischio di intralcio nella movimentazione dei carichi e di incidenti; di conseguenza si ritengono necessarie opportune planimetrie di dettaglio per verificare l'effettiva operatività dell'impianto;*
- c) *dato l'elevato numero giornaliero di mezzi in ingresso al sito in esame (oltre 200 veicoli) e i suddetti esigui spazi di movimentazione interni al sito, ci si può aspettare che gli automezzi in ingresso rimangano a lungo sulla viabilità comunale e sul vicino parcheggio pubblico. Il ricorrere di questa situazione e sarebbe a dimostrazione della suesposta criticità con conseguente aumento della congestione stradale e delle emissioni di sostanze inquinanti e rumore. Fatte salve le opportune verifiche del caso da parte degli uffici competenti, la ditta potrebbe riferire in merito;*
- d) *quanto al non aggravamento delle acque reflue generate dall'impianto per il drenaggio dalla superficie destinata al CER 200303, si osserva che, anche considerando qualitativamente le acque drenate nella configurazione di progetto simili a quelle già convogliate nello scarico S3, le concentrazioni potrebbero variare in modo significativo;*
- e) *si evidenzia infine che nella relazione iniziale, al par. A.1 non viene indicato quante volte al giorno si porta via il rifiuto da spazzamento strade su bilici da 30 t o 20 m³, quindi le quantità massime trattate giornalmente.*

Si trasmette per il seguito di competenza.”;

Tenuto conto che, con nota del 27/08/2020, PG/2020/123389, questo S.A.C. ha inviato al proponente e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento la **comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90**, in cui sono state schematizzate le motivazioni contenute nei pareri ricevuti dagli enti, come di seguito indicato:

1. **Lo stoccaggio** dei rifiuti EER 200303 è previsto direttamente **sul piazzale esterno, in area scoperta e non confinata da opportune barriere perimetrali**, quindi soggetta a tutti i possibili eventi atmosferici. Questo aspetto risulta fortemente rilevante, in quanto può comportare:
 - a) *la generazione di emissioni odorigine dovute a fenomeni putrefattivi di rapido sviluppo, dovuti alla possibile elevata presenza di componente organica nel rifiuto (periodo autunnale), al verificarsi di eventi meteorici e al conseguente possibile insorgere di particolari condizioni di umidità e temperatura all'interno del cumulo del rifiuto;*
 - b) *un aumento delle concentrazioni di inquinanti nelle acque reflue di dilavamento convogliate allo scarico S3 (con particolare riferimento ai solidi sospesi), dovuto al drenaggio della superficie destinata al rifiuto EER 200303, che può certamente comportare, in caso di precipitazioni, il trasporto di sabbie, terre e materiale organico;*
 - c) *trasporto eolico di polveri di varia origine;*
2. **L'area dedicata** allo stoccaggio del rifiuto EER 200303 viene giudicata non adeguata alla gestione di tale codice di rifiuto, in quanto risulta di **estensione estremamente ridotta** (80 m²), non risulta dedicata esclusivamente a tale codice di rifiuto e non sono stati inoltre descritti i sistemi atti ad assicurare la separazione fisica tra i diversi EER collocati nella stessa area. Anche questo aspetto risulta rilevante in quanto può comportare:

- a) mancato rispetto delle distanze necessarie per pulire/contenere eventuali percolamenti e o diffusioni dei rifiuti e conseguente possibilità di mescolamenti con altre tipologie di rifiuti;
- b) spazi di passaggio e di manovra ristretti con rischio di intralcio nella movimentazione dei carichi e possibilità di incidenti; criticità difficilmente valutabile nella sua entità (nella documentazione presentata non vengono indicate le quantità massime trattate giornalmente), ma comunque da considerarsi sempre rilevante, poiché aggravata dall'elevato numero giornaliero di mezzi in ingresso e in uscita dall'impianto;
3. Nella documentazione presentata viene citato un **sistema di bagnatura dei cumuli**, che non risulta in alcun modo descritto, né rappresentato nella documentazione allegata a tale istanza e neppure in quella relativa al riesame di AIA. Non è possibile quindi valutare l'idoneità di tale sistema, in quanto non sono noti: i punti di diffusione, gli intervalli di attivazione, la portata e i raggi di irrigazione degli ugelli;

Precisato inoltre che nella comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 sopra citata:

- veniva chiarito che le **motivazioni in essa indicate** comportano anche un giudizio di non completa applicazione delle migliori tecnologie disponibili per il trattamento dei rifiuti approvate con Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione europea del 10.08.2018 (con particolare riferimento alle BAT 12, 13 e 14) e costituiscono **motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza**;
- venivano indicate le **modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14-bis, comma 3, della L. n. 241/90, come di seguito riportato:
 - l'area destinata allo stoccaggio del rifiuto EER 200303 dovrà essere localizzata in ambiente confinato, dotato aspirazione, convogliamento e opportuno trattamento delle arie esauste, oppure essere localizzata in ambiente coperto (sotto tettoia con tamponamenti laterali); in ogni caso dovranno essere attuate misure tali da garantire il completo rispetto delle BAT;
 - l'estensione dell'area destinata allo stoccaggio del rifiuto EER 200303 dovrà essere ampliata e dovrà inoltre essere dedicata unicamente a tale tipologia di rifiuto, oppure, in alternativa, dovranno essere dettagliatamente descritti, progettati e quindi sottoposti ad approvazione idonei sistemi atti ad assicurare la separazione fisica tra i diversi EER collocati nella stessa area;
 - dovrà inoltre essere presentata una planimetria di dettaglio dell'area, comprensiva dell'indicazione della viabilità prevista, distinta per le varie tipologie di mezzi che vi dovranno accedere, in grado di comprovare che siano garantiti tutti gli spazi di manovra necessari in relazione al quantitativo massimo giornaliero di rifiuto EER 200303 trattato e al numero massimo di viaggi e di movimentazioni previsto giornalmente per il trasporto e il trattamento di tale rifiuto; tale documentazione dovrà tenere conto anche del traffico veicolare interno già presente nell'impianto e dovrà dimostrare l'idoneità degli spazi di manovra;
 - qualora il rifiuto EER 200303 dovesse essere stoccato in area non idoneamente confinata, dovrà essere progettato uno specifico sistema di bagnatura dei cumuli; in particolare dovranno essere rappresentati in planimetria i punti di diffusione e dovranno essere indicati gli intervalli di attivazione, la portata e i raggi di irrigazione degli ugelli; il progetto dovrà comprendere tutta la documentazione necessaria per essere autorizzato e potrà essere ritenuto idoneo ed approvato solo nel caso in cui garantisca il superamento dei motivi ostativi;

Considerato che l'art. 10-bis della L. n. 241/90 dispone che, nei procedimenti su istanza di parte, l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi agli istanti i motivi che ostano l'accoglimento della domanda, per permettere al proponente, **nei dieci giorni successivi**, di presentare osservazioni e documenti;

Tenuto conto che, come già evidenziato in precedenza, in data 27.08.2020, PG/2020/123389, è stata inoltrata a Bandini-Casamenti S.r.l. la comunicazione dei **motivi ostativi all'accoglimento** dell'istanza di cui in oggetto, **ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90**;

Considerato che, nel termine dei 10 giorni previsto all'art. 10 bis della L. 241/90, non sono pervenute osservazioni da parte di Bandini-Casamenti S.r.l.;

Dato atto che non sono stati forniti gli elementi necessari al superamento dei motivi ostativi e che pertanto i medesimi permangono;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, **diniegare l'accoglimento** della modifica non sostanziale di AIA, relativa all'inserimento del nuovo codice di rifiuto EER 200303, da sottoporre a operazione di recupero R13, richiesta da Bandini-Casamenti S.r.l. con istanza presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 in data 06.07.2020 e acquisita al PG/2020/97176 del 07.07.2020;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a Euro 250,00;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30 dicembre 2015 e s.m.i. recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 recante *“Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)”*, che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19 novembre 2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01.11.2019 al 31.10.2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta, Dott.ssa Tamara Mordenti, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. **di diniegare l'accoglimento**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata

Ambientale rilasciata a Bandini-Casamenti S.r.l. con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 19; modifica richiesta, ai sensi dell' art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06, con nota acquisita al PGFC/2020/97176 del 07.07.2020, caricata sul portale IPPC regionale in data 06.07.2020, riguardante l'inserimento del nuovo codice di rifiuto EER 200303, da sottoporre ad operazione di recupero R13.

2. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
3. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
4. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs n. 152/06, la presente determinazione;
5. **di fare salvi** i diritti di terzi;
6. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
7. **di inviare copia** del presente atto a Bandini-Casamenti S.r.l., al Comune di Forlì e all'Azienda USL territorialmente competente.

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia" - FC

Dott.ssa Tamara Mordenti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.